

Via Defregger n.24 – 39031 – Brunico (BZ)

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2

37069 Villafranca di Verona (VR)

Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027

e-mail: [info@studiomalandrino.com](mailto:info@studiomalandrino.com)



Ai Clienti

Ai collaboratori

Circolare: **Riforma dello sport: le novità del decreto correttivo bis**

Come da ns precedenti comunicazioni, il 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma organica del lavoro sportivo con la legge delega n. 86/2019, proseguito con il D.Lgs. n. 36/2021 (Riordino e riforma delle disposizioni in materia di entri sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo).

Ancora prima dell'entrata in vigore della norma si sono rese necessarie alcune modifiche al decreto principale e, a tal fine, è stato "licenziato" lo scorso giugno uno schema di decreto legislativo di integrazione e correzione della norma già emanata, approvato, in esame definitivo con alcune modifiche, dal Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2023.

Viene superato il particolare regime previsto dell'[art. 67](#) co.1 lett. m) del [TUIR](#) e viene introdotta, per tutti i rapporti di lavoro svolti nell'ambito del dilettantismo, una sorta di **franchigia esente fino a 15.000 euro** da un punto di vista fiscale e al cui superamento troveranno applicazioni le ordinarie regole di calcolo delle imposte a seconda del reddito conseguito dal soggetto sulla base della tipologia contrattuale.

Anche al fine di coordinamento tra quanto previsto fino al 30 giugno e le nuove regole in vigore dal 1° luglio 2023, in sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe è stato previsto che l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per l'anno 2023 non può superare l'importo complessivo di euro 15.000 considerando quanto percepito fino al 30 giugno e quanto percepito dal 1° luglio in poi.

**Collaborazioni coordinate e continuative sportive.**

**Modifiche sostanziali riguardano anche la collaborazione coordinata e continuativa del lavoratore sportivo che secondo l'intenzione del legislatore rappresenta la forma "comune" e presunta con cui andare a regolamentare il rapporto di lavoro nell'ambito del dilettantismo.**

Viene, infatti, innalzato l'iniziale **limite di orario settimanale** che passa dalle originarie 18 a **24 ore su base settimanale** escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive fermo restando che le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

**Tempistiche di iscrizione nel LUL e comunicazioni obbligatorie co.co.co sportivi**

Il correttivo bis modifica anche l'adempimento dell'obbligo di tenuta del LUL per le co.co.co sportive.

In particolare, viene previsto che l'iscrizione nel LUL può avvenire in un'**unica soluzione**, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Viene, inoltre, previsto che in sede di prima applicazione, gli **adempimenti** e i **versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali** dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati **entro il 31 ottobre 2023**.

Via Defregger n.24 – 39031 – Brunico (BZ)

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2

37069 Villafranca di Verona (VR)

Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027

e-mail: [info@studiomalandrino.com](mailto:info@studiomalandrino.com)



Cambiano anche le tempistiche per l'invio delle comunicazioni obbligatorie per l'individuazione del rapporto di lavoro sportivo da effettuare al RAS.

Il termine di scadenza infatti viene posticipato entro il **30 giorno del mese successivo** all'inizio del rapporto.

### Rimborsi spese per i volontari

La norma correttiva interviene anche nella disciplina dei rimborsi spese riconosciuti ai volontari ovvero a quei soggetti che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali per le attività istituzionali, compreso lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Viene, infatti, previsto che per le loro attività potranno essere rimborsate:

- le spese **effettivamente sostenute e documentate** per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

- rimborsate le spese anche a fronte di **autocertificazione**, purché le stesse non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Viene, infine, precisato che non sono considerate prestazioni sportive di volontariato le attività fornite a titolo gratuito dai componenti degli organi di amministrazione di associazioni e società sportive dilettantistiche.

### Le regole fiscali in vigore dal 1° luglio 2023

A decorrere dal 1° luglio 2023 cambia integralmente il regime.

Sparisce, infatti, il concetto di redditi diversi e la regola generale è che la tassazione "segue" il reddito conseguito sulla base della tipologia contrattuale.

Pertanto, per i lavoratori autonomi, il reddito sarà considerato come reddito da lavoro autonomo, per i collaboratori coordinati e continuativi sportivi e per quelli amministrativo - gestionale il reddito sarà reddito assimilato a lavoro dipendente e infine, per i lavoratori dipendenti, il reddito sarà quello da lavoro dipendente.

Ma viene previsto però un regime particolare ovvero una soglia di esenzione - beneficio per la sola area del dilettantismo.

**Infatti, l'art. 36, co. 6 del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00.**

Il limite dei **15.000 euro annui** va inteso **per percipiente** e una volta superata la franchigia dei 15.000 euro, il reddito del percipiente sarà da assoggettare a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali oltre le addizionali regionali e comunali.

La norma prevede inoltre che al fine dell'applicazione del beneficio in capo al lavoratore sportivo, questo dovrà **autocertificare**, al momento dell'incasso del compenso, **l'ammontare dei compensi percepiti** nell'anno solare allo scopo di verificare il superamento delle soglie di esenzione previdenziali e fiscali.

Via Defregger n.24 – 39031 – Brunico (BZ)

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2

37069 Villafranca di Verona (VR)

Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027

e-mail: [info@studiomalandrino.com](mailto:info@studiomalandrino.com)



**Lavoratori autonomi**

Per i lavoratori autonomi nell'ambito del dilettantismo il reddito percepito sarà da considerare come reddito da lavoro autonomo (con regime ordinario o forfettario) con applicazione dell'esenzione fino all'importo complessivo annuo pari ad euro 15.000.

**Si ricorda che qualora il compenso dovesse superare la franchigia esente su base annua di 15.000 euro, per la parte che eccede l'[art. 25, D.P.R. n. 600/1973](#) prevede l'applicazione di una ritenuta a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, di importo forfettario pari al 20%, che al momento della predisposizione della relativa dichiarazione saranno scomutate dall'imposta complessiva dovuta.**

**Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sportiva e amministrativo gestionali**

Per i titolari di contratti di collaborazione sportivo e amministrativo gestionali nell'ambito del dilettantismo, il reddito percepito sarà da considerare come **reddito assimilato a lavoro dipendente** con applicazione dell'esenzione fino all'importo massimo di 15.000 euro annui.

Si ricorda che il contratto di collaborazione coordinata e continua risulta essere la **forma presunta di rapporto** nell'ambito del **dilettantismo sportivo** e che, ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, e successive modifiche.

**La norma di raccordo per il solo anno 2023.**

**Al fine di conciliare la coesistenza di due regimi fiscali differenti nel medesimo anno di imposta 2023, per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo nel periodo imposta 2023 l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000.**

Restiamo a disposizione

Cordiali saluti

Alfredo Malandrino – consulente del lavoro